

Causa C-716/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

27 novembre 2023

Giudice del rinvio:Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius)
(Lituania)**Data della decisione di rinvio:**

31 ottobre 2023

Appellante e attrice in primo grado:

«Skycop.com» UAB

Appellata e convenuta in primo grado:

Ryanair DAC

Oggetto del procedimento principale

Il diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri che hanno rifiutato di prendere un volo ritardato di almeno cinque ore, e che quindi non hanno raggiunto la loro destinazione finale.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, punto iii), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (in prosieguo: il «regolamento n. 261/2004»), in combinato disposto con gli articoli 8, paragrafo 1, lettera a), e 7 dello stesso.

Articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 6, paragrafo 1, punto iii), del regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), dello stesso, debba essere interpretato nel senso che i passeggeri che hanno rifiutato di prendere un volo ritardato di almeno cinque ore, e per i quali tale volo è divenuto inutile, hanno diritto alla compensazione pecuniaria di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento.

2. In caso di risposta affermativa alla prima questione, quali siano le condizioni che devono essere soddisfatte affinché tale passeggero abbia diritto alla compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 261/2004, oppure se tale passeggero abbia diritto alla compensazione pecuniaria indipendentemente dal motivo per cui ha rifiutato di prendere un volo ritardato di almeno cinque ore.

Disposizioni di diritto dell'Unione europea e giurisprudenza richiamate

Considerando 1 e 2, nonché articoli 1, 2 e da 5 a 9, del regolamento n. 261/2004.

Comunicazione della Commissione – Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e al regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, punti 4.2 e 4.4.6.

Sentenza del 26 febbraio 2013, Folkerts (C-11/11, EU:C:2013:106); sentenza del 4 settembre 2014, Germanwings (C-452/13, EU:C:2014:2141); sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a. (cause riunite C-402/07 e C-432/07, EU:C:2009:716); e sentenza del 23 ottobre 2012, Nelson e a. (cause riunite C-581/10 e C-629/10, EU:C:2012:657).

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento

- 1 I passeggeri A. K., A. Š., A. V., G. S., L. K., M. V., P. K., P. Š., G. Š., A. Š., T. Š., R. R., Ž. M., A. B., P. N. e U. M. hanno acquistato dei biglietti per il volo Vilnius-Milano (Bergamo) del 30 marzo 2022, operato dal vettore aereo Ryanair DAC; la distanza coperta da tale tratta (VNO-BGY) è di km. 1 532,76.
- 2 La partenza da Vilnius era prevista per le ore 19.50, e l'arrivo a Milano (Bergamo) per le ore 21.25. Il volo ha subito un ritardo. Il volo è infatti decollato il giorno successivo alle ore 2.53 (ossia 7 ore e 3 minuti più tardi rispetto all'orario

previsto) e ha raggiunto la destinazione finale alle ore 4.40 (ossia 7 ore e 15 minuti più tardi rispetto all'orario previsto). Il vettore aereo non ha fatto menzione di alcuna circostanza eccezionale.

- 3 Alcuni dei passeggeri elencati al precedente punto 1 (8 persone) hanno preso il volo ritardato e hanno raggiunto la loro destinazione finale. I restanti passeggeri (8 persone) non hanno raggiunto la loro destinazione finale: alcuni di essi, dopo aver atteso a lungo ed essere stati informati che il loro volo aveva subito un ritardo e che non era chiaro se sarebbe partito, non si sono presentati alla porta d'imbarco, mentre altri, dopo aver atteso alcune ore, hanno deciso di non prendere il volo e hanno cancellato il loro check-in.
- 4 La «Skycop.com» UAB ha stipulato con tutti i passeggeri elencati al precedente punto 1, il cui volo è stato ritardato, accordi di cessione di credito, attraverso i quali essi le hanno ceduto il diritto di richiedere una compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento n. 261/2004.
- 5 Nel corso del procedimento dinanzi al giudice di primo grado, la «Skycop.com» UAB e la Ryanair DAC hanno concluso un accordo transattivo relativo alla compensazione pecuniaria degli otto passeggeri che hanno raggiunto la loro destinazione finale.
- 6 Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso presentato dalla «Skycop.com» UAB nella parte relativa alla compensazione degli otto passeggeri che non hanno raggiunto la loro destinazione finale. Secondo il giudice di primo grado, il regolamento n. 261/2004 non dispone specificamente che i passeggeri di voli ritardati, al pari di quelli i cui voli sono stati cancellati, abbiano diritto alla compensazione pecuniaria prevista dall'articolo 7 del medesimo regolamento. Il giudice di primo grado ha rilevato che, sebbene il diritto dei passeggeri alla compensazione pecuniaria in caso di ritardo del volo sia riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare nella sentenza del 19 novembre 2009, *Sturgeon e a.*, tale compensazione pecuniaria è dovuta a condizione che i passeggeri abbiano raggiunto la destinazione finale con tre o più ore di ritardo rispetto all'orario previsto. Secondo il giudice di primo grado, i passeggeri che, dopo essere stati informati di un ritardo di cinque o più ore, hanno deciso di esercitare il loro diritto di rifiutare di prendere il volo e di chiedere il rimborso del prezzo del biglietto, non sono paragonabili ai passeggeri che hanno trascorso un tempo considerevole in attesa del volo e che, dopo averlo preso, hanno raggiunto la loro destinazione finale.
- 7 La «Skycop.com» UAB ha proposto appello contro la sentenza del giudice di primo grado, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e l'adozione di una nuova decisione di accoglimento del ricorso; ha inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 8 La «Skycop.com» UAB sostiene che i passeggeri il cui volo ha subito un ritardo di oltre cinque ore, e per i quali il volo è divenuto inutile, sono paragonabili ai passeggeri il cui volo è stato cancellato, e devono quindi essere risarciti per la perdita di tempo che hanno subito, anche se non hanno raggiunto la loro destinazione finale (ossia hanno deciso di non prendere il volo).
- 9 La Ryanair DAC sostiene che i passeggeri che hanno rinunciato al viaggio in seguito a un ritardo del volo e che non hanno raggiunto la destinazione finale non hanno diritto a una compensazione pecuniaria, poiché tale diritto non è espressamente previsto dal regolamento n. 261/2004 né dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Breve esposizione dei motivi del rinvio pregiudiziale

- 10 La necessità per il giudice del rinvio di proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia si basa sul fatto che la risposta alle questioni pregiudiziali consentirà di stabilire se, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 261/2004, i passeggeri interessati, vale a dire i passeggeri il cui volo è stato ritardato di almeno cinque ore [articolo 6, paragrafo 1, punto iii)], i quali alla fine hanno rifiutato di prendere tale volo (e non hanno raggiunto la loro destinazione finale), abbiano non solo diritto al rimborso del prezzo del biglietto [articolo 8, paragrafo 1, lettera a)], ma anche alla compensazione pecuniaria prevista dall'articolo 7 di tale regolamento, come avviene per i passeggeri che alla fine hanno preso il volo e hanno raggiunto la loro destinazione finale.
- 11 Il giudice del rinvio rileva che la situazione oggetto del procedimento principale non è espressamente disciplinata nel regolamento n. 261/2004, né la giurisprudenza della Corte di giustizia ha fornito alcun chiarimento al riguardo [si fa riferimento alla sentenza Sturgeon e a. (C-402/07 e C-432/07), punti 31, 60 e 61, alla sentenza Nelson e a. (C-581/10 e C-629/10), punti 34 e 40, alla sentenza Folkerts (C-11/11), punti 30, 32, 33, 36, 37 e 47, e alla sentenza Germanwings (C-452/13)].
- 12 Il giudice del rinvio rileva che nelle cause sulle quali la Corte di giustizia si è pronunciata nelle sentenze Sturgeon e a. (C-402/07 e C-432/07) e Nelson e a. (C-581/10 e C-629/10), sebbene la situazione ivi trattata riguardasse parimenti un ritardo di oltre cinque ore alla partenza, i passeggeri avevano comunque preso il volo e raggiunto la loro destinazione finale. Alla luce di tale circostanza e del fatto che i passeggeri avevano raggiunto la loro destinazione finale con tre o più ore di ritardo rispetto all'orario previsto, si era concluso che tali passeggeri avessero diritto alla compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 261/2004 allo stesso modo dei passeggeri il cui volo era stato cancellato [articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), di tale regolamento]. Anche nelle sentenze Folkerts (C-11/11) e Germanwings (C-452/13), la compensazione era legata al

fatto che i passeggeri avevano raggiunto la destinazione finale con tre o più ore di ritardo rispetto all'orario previsto.

- 13 La situazione di cui al procedimento principale risulta diversa e si pone la questione se i passeggeri abbiano diritto alla compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 261/2004 anche quando il loro volo ritardato raggiunge le soglie stabilite dall'articolo 6 del regolamento n. 261/2004 (nel caso di specie, il ritardo alla partenza era superiore a cinque ore), ma i passeggeri hanno rinunciato al viaggio e non hanno raggiunto affatto la loro destinazione finale.

DOCUMENTO DI LAVORO